CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 49 del 19/12/2024	Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove**, del mese di **Dicembre**, nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori alle ore 16:20

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	*CARICA*	*PRESENZA*
1) *CATANZARO PIERLUIGI*	Presidente	SI
2) *FARAGALLI BIAGIO ANTONIO*	Sindaco	SI
3) *CALOMINO VINCENZINA*	Consigliere	SI
4) *PARISANO PIERO*	Consigliere	SI
5) *MAZZOTTA ALESSANDRO*	Consigliere	SI
6) *MOLINARO GERARDO*	Consigliere	SI
7) *COSTANZO ROSJ WALLI'*	Consigliere	SI
8) *COSENTINO GIOVANNI*	Consigliere	SI
9) *SINOPOLI NATALIZIA*	Consigliere	SI
10) *LAURIA DAVIDE*	Consigliere	SI
11) *SAULLO NATASCIA*	Consigliere	SI
12) *D'ACRI MAURO*	Consigliere	SI
13) *RAIMONDO ROCCO*	Consigliere	NO
14) *ALLEVATO RAFFAELE*	Consigliere	NO
15) *LIRANGI TERESA*	Consigliere	SI
16) *SPERANZA MARIO*	Consigliere	SI
17) *STURINO PINA*	Consigliere	SI

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assume la Presidenza: ING. PIERLUIGI CATANZARO.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Assiste alla seduta il Segretario **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Vengono nominati Scrutatori: GIOVANNI COSENTINO,DAVIDE LAURIA,MARIO SPERANZA

Illustra il punto il Responsabile Dott. Angelo Baffa precisando che si tratta di un adempimento ricorrente e che da sempre abbiamo sempre le medesime adesioni societarie.
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i** Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
− esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
− ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
DATO ATTO che tale ricognizione è avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2017;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **dovevano essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. − ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione − **le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni**:
1) non avere ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non essere riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
RILEVATO che l'articolo 24 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica impone la revisione straordinaria solo per le partecipazioni, dirette ed indirette, in società di capitali (precisamente società per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata) e che pertanto non sono oggetto di ricognizione i consorzi tra enti locali, le aziende speciali, le istituzioni e le fondazioni;
RILEVATO che tali considerazioni in ordine alla alienabilità delle partecipazioni già erano state effettuate, tra l'altro, con deliberazione consiliare n. 10 del 13.04.2016;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Montalto Uffugo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
TENUTO CONTO della determinazione servizio finanziario 74 del 12.06.2018 avente ad oggetto "*approvazione del bando di gara per la cessione di quote di partecipazione detenute dal comune di montalto uffugo, dichiarate dismissibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27-28, l. 244/07 e s.m.i. − deliberazione c.c. 30/2017 di ricognizione ex d.lgs. 175/2016*";
CONSTATATO che al termine indicato non è giunta alcuna domanda al protocollo dell'Ente, rendendo pertanto la gara deserta;
TENUTO CONTO delle successive note prott. 16908 e 16911, del 20.07.2018, indirizzate per opportuna conoscenza anche alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, contenenti la richiesta di liquidazione, alle due società, delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Montalto Uffugo;
CONSIDERATO che le due società non hanno inteso dare alcun riscontro alle note summenzionate, sebbene sia fatto preciso obbligo alle partecipate, a norma di legge (art. 2437-ter, c. 2, cod. civ.), di non ostacolare l'attività di razionalizzazione dell'Ente che intenda recedere;
CONSTATATO che l'Ufficio Ragioneria ha adempiuto ad una ricognizione 2021 − riferita al 2020 - avviata dal Dipartimento del Tesoro, tesa a verificare se le società avessero dato riscontro alle iniziative di razionalizzazione avviate dai singoli Comuni, comunicando mediante piattaforma telematica dedicata l'esito "negativo" della procedura;
RICORDATO che a norma dell'art. 24 TUSP, dal 2018, la ricognizione sulle partecipazioni diviene annuale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno;
CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
VISTO l'esito della ricognizione effettuata in occasione della deliberazione consiliare n. 10 del 13.04.2016;
CONSIDERATO alla data odierna l'unica partecipazione che risulta ancora in essere e che dovrà essere vagliata la strada da seguire per l'ottenimento della liquidazione delle quote di partecipazione, anche mediante azione legale;
VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti quote di partecipazione:

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02729450797
Denominazione	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.
Data di costituzione della partecipata	
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Fondazione di partecipazione
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Misura della partecipazione e durata dell'impegno	0,96% - fino al 31-12-2030
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	no
La società è un GAL [2]	no
La società è una "Società benefit" [3]	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Catanzaro
Comune	Lamezia Terme
CAP *	88046
Indirizzo *	Via Giorgio Pinna, 29
Telefono *	0968 412104
FAX *	0968 412104
Email *	asmenetcalabria@asmepec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	J.63.11.2

RICORDATO che il Consorzio Mercato Agricolo Alimentare COMAC è stato dichiarato fallito dal tribunale di Cosenza − Sezione Fallimentare − con sentenza depositata il 18.06.2015- R.F.n° 40/15 e che pertanto non è possibile procedere ad alcuna dismissione;
CONSIDERATO CHE alla data del 28 novembre 2018 il CORAP comunicava al Comune che, entro il 10 dicembre, avrebbe dovuto manifestare la propria volontà di mantenere la partecipazione nel Consorzio e che, diversamente, la partecipazione si sarebbe **intesa rinunciata** (l'Ente, in realtà, già con innumerevole precedente corrispondenza aveva espresso, senza ricevere risposta, la propria volontà di rinunciare alla partecipazione) a far data dal 1 gennaio 2019; cosicché l'Ente, dal primo gennaio 2019, ha dunque rinunciato alla partecipazione (nulla avendo comunicato al CORAP);

VERIFICATO, in fase di redazione del rendiconto 2023, che non sussistono i requisiti per la redazione del bilancio consolidato;
TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;
VISTA la situazione sopra delineata ed aggiornata alla data della presente proposta deliberativa, comunque invariata, circa la dismissione di dette partecipazioni;

Segue dibattito consiliare. Il consigliere Mauro D'Acri chiede se è stato acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Responsabile Dott. Angelo Baffa risponde positivamente ed esibisce il richiesto parere favorevole.

Terminati gli interventi il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare il **SETTIMO**

PUNTO: Revisione Ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute entro il 31.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITA la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco n. 17
Presenti e votanti n. 15
Assenti n. 2 (Rocco Raimondo, Raffaele Allevato)
Voti favorevoli n. 11 (maggioranza)
Contrari n. 0 (ZERO)
Astenuti n. 4 (minoranza)

DELIBERA

I. di **FORMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

II. di **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, per come segue:

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02729450797
Denominazione	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.
Data di costituzione della partecipata	
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Fondazione di partecipazione
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Misura della partecipazione e durata dell'impegno	0,96% - fino al 31-12-2030
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	no
La società è un GAL [2]	no
La società è una "Società benefit" [3]	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	**Indicazioni per la compilazione**
Stato	Italia
Provincia	Catanzaro
Comune	Lamezia Terme
CAP *	88046
Indirizzo *	Via Giorgio Pinna, 29
Telefono *	0968 412104
FAX *	0968 412104
Email *	asmenetcalabria@asmepec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	**Indicazioni per la compilazione**
Attività 1	J.63.11.2

III. di **DARE ATTO** che il Comune, stando a quanto sopra, **dal primo gennaio 2019 non detiene più partecipazioni nel CORAP**, mentre le procedure di dismissione e successiva richiesta di liquidazione delle partecipazioni in ASMENET si sono concluse, con "esito negativo", giusta comunicazione inviata telematicamente al Dipartimento del Tesoro;

IV. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione all'unica società partecipata del Comune, Asmenet, che peraltro ha provveduto ad approvare il proprio bilancio 2023 e pubblicarlo nella apposita sezione "trasparenza" del proprio sito;
V. di **DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
VI. di **DARE ATTO** che l'Ente, giuste verifiche effettuate dai competenti servizi, non ha docuto effettuare il consolidamento dei conti per ASMENET, trattandosi di partecipazione inferiore all'1%, a norma del principio contabile applicato 4/4 al D. Lgs. 118/2011;

VII. di **DARE ATTO** che il Comune di Montalto Uffugo fa parte, quale consorziato, dell'Ente strumentale denominato Consorzio Valle Crati, che per il suddetto piano non è necessario procedere ad alcun adeguamento periodico, secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

VIII. di **DARE ATTO** che il Comune di Montalto Uffugo fa parte, quale consorziato, della società consortile Gruppo di Azione Locale Valle del Crati S.C.ARL. e che, per il suddetto, non è necessario procedere ad alcun adeguamento periodico, secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

IX. di **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli:11 (maggioranza); astenuti: 4 (minoranza); contrari: 0; assenti: 2 (Raimondo, Allevato)

DELIBERA

DI APPROVARE il **SETTIMO PUNTO:** Revisione Ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute entro il 31.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con voti favorevoli:11 (maggioranza); astenuti: 4(minoranza) ; contrari: 0; assenti: 2 (Raimondo, Allevato)

DELIBERA

DI APPROVARE l'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ' del **SETTIMO PUNTO:** Revisione Ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute entro il 31.12.2023, stante l'urgenza.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 14/12/2024	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 14/12/2024	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
f.to ING. PIERLUIGI CATANZARO

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.